

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1253

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo -
una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE AL MINISTERO E CONSEGUENTE SBLOCCO DEL FONDO
NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022**

Considerate le seguenti norme regionali:

- L.R. 1 dell'8 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. "
- L.R. n. 10 del 18 febbraio 2010 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".
- D.G.R. n. 42-8390 del 10 marzo 2008 e smi "Cartella Geriatrica dell'Unità di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica ed integrazione della D.G.R. n.17-15226/2005 "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti" e della D.G.R. n. 14-26366/1998 "Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani. UVG";
- D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010 "Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione della disabilità (UMVD)";
- D.G.R. n. 14-5999 del 25 giugno 2012 "Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente";
- D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, allegato 6 "Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.)";
- D.G.R. n. 18-1326 del 20 aprile 2015 "Pianificazione economico-finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015";
- D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016 "Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica";
- D.G.R. n. 118-6310 del 22 dicembre 2017, "Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"";
- D.G.R. n. 51-8960 del 16 maggio 2019 "L.r. 3/2019. Approvazione di nuove linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente. Revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.7.2008";
- D.G.R. n. 39-1523 del 12 giugno 2020 "Approvazione delle nuove Cartelle Disabilità Minori e Disabilità Adulti, contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari".
- D.G.R. n. 51 – 11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria"

Premesso che:

- Il sistema di risposte in lungoassistenza per persone non autosufficienti è caratterizzato da un complesso di misure di esclusiva competenza statale quale, ad esempio, l'assegno di accompagnamento, che si caratterizza per essere un programma universalistico, valido per tutti i

cittadini indipendentemente dal reddito posseduto, le prestazioni definite dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 e gli interventi e servizi, sempre finanziati in massima parte con risorse del **Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA)**, quali:

- a) assistenza domiciliare
- b) trasferimenti monetari
- c) interventi complementari e di sollievo
- Dalla sua istituzione, nell'anno 2007, il Fondo per le Non autosufficienze (FNA) ha visto interventi governativi tesi a regolare in maniera più puntuale l'utilizzo delle risorse, l'individuazione dei beneficiari, suddivisi tra "gravi" e "gravissimi", e il sistema di rendicontazione.
- Nello specifico, nel rispetto delle finalità istitutive e dei modelli organizzativi regionali il D.M. 26 settembre 2016 stabilisce che le risorse del FNA "sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti".
- Infine, con il **D.P.C.M. del 21 novembre 2019 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza** per il triennio 2019-2021 e relativo riparto delle risorse del F.N.A. per il medesimo arco temporale, lo Stato ha fornito un corpus normativo con il quale chiede alle Regioni ed alle Province autonome di adeguare la propria normativa di dettaglio per poter accedere alle risorse del FNA.
- I cardini dell'attuale programmazione nazionale sulla non autosufficienza possono essere riassunti nei seguenti punti:
 - a) la definizione di un processo progressivo dei livelli essenziali delle prestazioni sociali; (art. 1, comma 2)1;
 - b) l'individuazione di un "limite" delle risorse impegnate per garantire i predetti livelli essenziali su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2)1;
 - c) il riferimento degli interventi di cui al Fondo per le non autosufficienze esclusivamente a prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2)1 ;
 - d) l'individuazione precisa dei beneficiari delle prestazioni e loro suddivisione in due categorie "gravi" e "gravissimi" per i quali sono previste tipologie di tutela diversificate:
 - 1) per i "gravissimi" è individuata una soglia ISEE nazionale (50.000 euro, 65.000 in caso di beneficiari minori), mentre per i gravi l'individuazione di tale soglia viene lasciata alla programmazione regionale
 - 2) per i "gravissimi" è individuata una quota minima nazionale di intervento (400 euro), mentre al contrario nei confronti dei "gravi" la determinazione di tale quota viene lasciata alla programmazione regionale;
 - e) **l'individuazione di un nuovo modello di monitoraggio e rendicontazione da parte governativa sull'uso delle risorse e dei livelli di copertura dei livelli essenziali (art. 3);**
 - f) **l'erogazione delle risorse del FNA condizionata all'adozione da parte delle regioni di uno specifico Piano Regionale per la Non Autosufficienza e la puntuale rendicontazione dell'uso delle risorse pervenute tramite il FNA sulla base di modelli nazionali (art. 3).**

Rilevato che:

- Per "Non autosufficienza grave" non c'è una definizione a livello nazionale, ma tali soggetti possono essere individuati in coloro che presentano una condizione di non autosufficienza e che necessitano di assistenza, ma non rientrano nella definizione seguente di "non autosufficienza gravissima";
- Per " Non autosufficienza gravissima" si intendono le persone individuate dai criteri previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 novembre 2016, ovvero titolarità dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980 n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e con presenza di una delle condizioni declinate nelle lettere da a) ad i) del succitato decreto del 2016;

- Destinatari degli interventi di domiciliarità in lungo-assistenza sono le persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti e le persone con disabilità.
- Le persone non autosufficienti, gravissime e gravi, sono valutate dalle competenti Unità di valutazione in base alle scale di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale.
- Hanno accesso alle prestazioni le persone anziane con valutazione multidimensionale dalla quale risulti lo stato di non autosufficienza come definito dalla D.G.R. 14-5999 del 25 giugno 2013 e s.m.i. e le persone con disabilità residenti nei territori di competenza ritenute idonee ad un progetto di assistenza domiciliare da parte delle competenti Unità di Valutazione (UVG, U.M.V.D.)
- **L'uso delle risorse del FNA e le ulteriori risorse disponibili individuate dalla Regione vengono ripartite ai 47 Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali piemontesi**
- **In base al D.P.C.M. del 21/11/2019, al Piemonte per l'annualità 2019 spettano 45.856.000,00 di euro, per il 2020 56.720.000,00 di euro e per il 2021 45.512.000,00 di euro**
- Successivamente all'esaurimento della graduatoria delle persone con non autosufficienza gravissima, si potrà estendere la prestazione alla graduatoria delle persone con autosufficienza grave
- Così come previsto dall'allegato A della Dgr del 2020 relativa alle "Disposizioni attuative del D.P.C.M. 21/11/2019", **Si prevede di implementare il Sistema Informativo regionale, allo scopo di armonizzarlo con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e con il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS).**
- In particolare, il sistema informativo regionale verrà implementato con i dati relativi all'utilizzo delle risorse ripartite alla Regione dal Fondo per le non autosufficienze ministeriale in base alle disposizioni di cui all'art.3 del Decreto ministeriale del 21 novembre 2019.
- In base a quanto disposto dal Decreto del 22 agosto 2019, **le unità di rilevazione saranno gli ambiti territoriali di cui al precedente punto 1.2.1 che renderanno al 31 dicembre di ciascun anno, oltre ai dati economici, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio, al fine di poterle rendere disponibili agli uffici ministeriali entro il 3 maggio dell'anno successivo**

Constatato che:

- In base alla L.R. n.1/2004, la Regione ha individuato nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni, prevedendo incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali.
- La Legge regionale 18/2007, "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" prevede all'art. 22 che **"La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere.** La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL"
- **Rimane ancora inattuato l'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. 15 febbraio 2017, n. 147, con il quale si richiedono "ambiti di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego".**

Considerato inoltre che:

- **la non autosufficienza è un tema prioritario in una Regione con un quarto della popolazione over 65.** La popolazione piemontese con più di 65 anni ammonta infatti a 1.113.404 persone (dato 2018);
- L'assistenza domiciliare è una buona alternativa al ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
- **al 31.12.2019, in Piemonte, le persone gravi e gravissime prese in carico dagli enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l'erogazione di prestazioni domiciliari in lungo assistenza erano 21.917. Queste prestazioni sono finanziate con fondi sociali**
- **al 31.12.2020 le persone beneficiarie di queste prestazioni si erano ridotte, scendendo a 21.548.**
- **in Piemonte, le persone, in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dall'UVG dell'ASL, in lista d'attesa per progetti residenziali erano 4.848 al 31.10.2021**
- **in Piemonte, le persone in lista d'attesa per progetti domiciliari erano 11.121 al 31.10.2021**

Sottolineato che:

- a fine ottobre gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali piemontesi si sono trovati ad un passo dal dover sospendere le prestazioni domiciliari per persone gravi e gravissime a causa del **ritardo nell'erogazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2021**
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha motivato questo **ritardo, riguardante esclusivamente cinque Regioni italiane**, con gli **errori di rendicontazione da parte di alcuni Enti gestori piemontesi** (caricamento diretto dei dati sulla piattaforma nazionale) e con il disallineamento dei dati degli Enti gestori rispetto a quelli regionali
- questi errori hanno portato il Ministero a richiedere un supplemento di istruttoria alla Regione Piemonte, con conseguente slittamento dell'erogazione dei fondi
- il decreto di ripartizione del Fondo per il Piemonte era stato firmato, ma era fermo da quasi un mese all'esame degli Organi di controllo
- **a fine ottobre gli errori di rendicontazione sono stati corretti e il Fondo per l'annualità 2021 è stato sbloccato**
- **sebbene gli ambiti territoriali abbiano rendicontato entro il 31.12.2021 i dati economici, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio, in modo tale da renderli disponibili agli uffici ministeriali entro il 3.5.2022, il Fondo per l'annualità 2022 non è ancora arrivato**
- questo ritardo preoccupa molto gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali
- l'insediamento del nuovo Governo nazionale è avvenuto in data 23.10.2022, consentendo di superare la precedente fase di ordinaria amministrazione iniziata con lo scioglimento delle camere del 21.7.2022

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere quali misure abbia messo in atto per migliorare il monitoraggio del sistema di rendicontazione, sulla base di modelli nazionali, dell'uso delle risorse pervenute tramite il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, al fine di velocizzare l'erogazione delle risorse del FNA 2022.

**Monica Canalis
11.12.2022**